



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo

Presidente

dott.ssa Rossana De Corato

Consigliere

dott. Giovanni Natali

Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37441 del registro di Segreteria, a

istanza della Procura regionale, nei confronti di:

Lorenzo MAZZINI, nato a Foggia il 30.9.1958 (MZZLNZ58P30D643X) e

ivi residente in viale Ofanto n. 171, rappresentato e difeso dall'avv. Raul

Pellegrini (PLLRDN58A19D643Y) ed elettivamente domiciliato presso il suo

Studio in Foggia al corso Vittorio Emanuele n. 8 (domicilio digitale:

pellegrini.rauldonato@avvocatifoggia.legalmail.it);

Giuseppe VACCA, nato a Bari il 18.10.1953 (VCCGPP53R18A662H) e ivi

residente alla via Rosario Livatino n. 15, rappresentato e difeso dagli avv.ti

Sabina Ornella di Lecce (DLCSNR55H55D643E) e Roberto Eustachio Sisto

(SSTRRT87M12A662I) ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in

Bari alla via Roberto da Bari n. 36 (domicilio digitale:

sabina.dilecce@pec.giuffre.it);

Grazia MARINO, nata a Napoli il 15.10.1945 (MRNGRZ45R55F839A) e

G. 37441

residente in Peschici (FG) alla via Colombo n. 23, rappresentata e difesa

dall'avv. Giovanni MAGGIANO (GNN67L28G487J) ed elettivamente

domiciliato presso il suo Studio in Peschici al corso Garibaldi n. 29 (domicilio

digitale: maggiano.giovanni@avvocatilucera.legalmail.it);

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti

di causa;

uditi nell'udienza del 29.1.2025 – relatore il Primo Referendario Giovanni

Natali e Segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti – il Pubblico

Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Pierlorenzo Campa,

l'avv. Rocco Barrasso, presente in sostituzione dell'avv. Raul Donato

Pellegrini, per il sig. Mazzini, l'avv. Sabina Ornella Di Lecce per il sig. Vacca

e l'avv. Raffaella Maria Michela Savastano, presente in sostituzione dell'avv.

Giovanni Maggiano, per la sig.ra Marino.

Ritenuto in

FATTO

1. – Con atto di citazione depositato il 10.10.2023, corredato di molteplici

allegati e notificato (unitamente al decreto presidenziale del 12.10.2023 di

fissazione dell'udienza del 7.2.2024) ai sig.ri MAZZINI e VACCA il

12.10.2023 e alla sig.ra MARINO il 20.10.2023, la Procura regionale ne ha

chiesto la condanna al risarcimento del danno per complessivi € **141.775,65** in

favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), oltre

rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, in relazione

all'asserita indebita erogazione di finanziamenti pubblici a valere sul

Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Puglia, ciclo 2007-2013.

1.1 – L'iniziativa della Procura ha preso le mosse dall'informativa della

G. 37441

Guardia di Finanza (GdF) - Nucleo PEF di Bari pervenuta il 3.8.2021, in base alla quale, nel corso delle indagini espletate nell'ambito del procedimento penale n. 3367/2020 pendente presso la Procura della Repubblica di Bari, sarebbero emersi fenomeni di *mala gestio* di due funzionari regionali, MAZZINI e VACCA, incardinati presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale - Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali di Foggia, nonché condotte illecite poste in essere da alcuni soggetti privati, volte a ottenere indebitamente fondi pubblici.

I controlli hanno interessato 26 istanze di finanziamento presentate da 9 ditte, beneficiarie di contributi pubblici per complessivi € 2.763.345,30; le pubbliche provvidenze ritenute oggetto di indebita percezione (per le quali la Procura ha ritenuto di procedere distintamente per ciascuno soggetto beneficiario) hanno riguardato le Misure 226 e 227 del PSR Puglia 2007-2013 e le Sottomisure 8.2, 8.3 e 8.4 del PSR Puglia 2014-2020.

All'esito delle verifiche la GdF ha deferito all'Autorità giudiziaria 20 persone tra pubblici ufficiali, imprenditori e tecnici (dottori agronomi e forestali) per le ipotesi di reato di cui agli artt. 317 (concussione), 319 (corruzione), 479 (falso ideologico), 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) c.p.; il P.M., in sede di richiesta al GIP di applicazione di misure cautelari, disposte con ordinanza del 5.11.2021, ha riqualificato alcune fattispecie segnalate dalla GdF quali ipotesi di concussione (nella forma tentata) nel reato di corruzione propria.

L'attività investigativa della GdF, inizialmente focalizzata su alcune pratiche del PSR Puglia 2014-2020, è stata estesa a quelle della programmazione 2007-2013; dalle indagini penali sarebbe emerso un "sistema" corruttivo tra i

G. 37441

funzionari regionali preposti all'istruttoria (VACCA) e ai controlli (MAZZINI) e i soggetti (persone fisiche e giuridiche) beneficiari dei finanziamenti erogati nell'ambito del PSR, che avrebbe consentito l'indebita percezione di contributi pubblici mediante i) la presentazione di domande di sostegno incomplete o contenenti dati non corrispondenti al vero (che ne avrebbero dovuto comportare l'inammissibilità) oppure ii) la produzione di giustificativi di spesa costituiti da falsa documentazione fiscale e amministrativa (come nella fattispecie). Questi elementi si coniugherebbero in molti dei casi con la sussistenza di un accordo corruttivo tra gli stessi e i funzionari della Regione Puglia preposti all'istruttoria e ai controlli, i quali hanno asservito ai privati la loro funzione pubblica.

Con specifico riferimento alla vicenda per cui è causa, l'attenzione per le pratiche di finanziamento della MARINO, titolare dell'omonima ditta, sarebbe originata da una conversazione fra MAZZINI e M. FASANELLA (soggetto beneficiario dei finanziamenti a valere sul PSR Puglia e parimenti attinto dalle indagini penali oltre che da quelle della Procura contabile) captata in data 1.8.2020, durante la quale gli stessi avrebbero accennato alla spartizione di somme di denaro connesse con il finanziamento del progetto della MARINO.

1.2 – La ditta MARINO ha presentato domande di aiuto a valere sul PSR Puglia 2007-2013 con riferimento alla Misura 226 («*Ricostituzione Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi*») Azione 1 e alla Misura 227 («*Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste*») Azione 3 («*Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi*»).

1.3 – Quanto alla Misura 226, con domanda di aiuto n. 94750666102 la ditta MARINO ha inoltrato istanza di partecipazione al bando pubblico.

G. 37441

Con determinazione AdG n. 150 del 6.11.2011 alla ditta è stato concesso un aiuto di € 228.489,11, poi erogato per € **205.640,19** a fronte di tre DdP: la n. 94751080113 (€ 114.244,55, pagati a titolo di anticipo il 4.1.2012), la n. 54750604917 (€ 71.544,02, pagati a titolo di acconto su SAL il 23.5.2016) e la n. 64750065498 (€ 19.851,62 pagati a titolo di acconto su SAL il 15.3.2017).

I lavori non sono stati completati entro i termini previsti e la ditta ha chiesto l'accesso alle norme di transizione al PSR Puglia 2014-2020.

Con determinazione AdG n. 241 del 31.10.2018 è stato disposto che gli interventi dovessero essere completati entro il 31.3.2019.

Con determinazione AdG n. 65 del 29.3.2019 è stato stabilito che *«i soggetti ammessi alle norme di transizione che non hanno completato gli interventi entro i termini stabiliti possono richiedere una ulteriore e definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare i lavori ed esclusivamente qualora abbiano sostenuto almeno il 30 % della spesa finanziata, documentata con giustificativi di spesa quietanzati; la proroga deve essere richiesta direttamente al soggetto istruttore entro il 31/05/2019 ed entro la medesima data deve essere dimostrato almeno il 30 % della spesa finanziata»*; tale disposizione è stata richiamata alla ditta con preavviso di revoca n. 10080 del 23.7.2019.

A fronte dell'istanza di rinuncia al contributo formalizzata il 13.11.2020, con determina n. 303 del 30.6.2021 (rettificata per errore materiale con determina n. 519 del 14.9.2021) l'AdG ha revocato l'aiuto concesso (€ 228.489,11), disponendo il recupero della somma (€ 205.640,19) corrisposta (oltre il 10% dell'anticipo erogato di cui alla garanzia presentata).

G. 37441

1.3.1 – I giustificativi delle spese rendicontate dalla ditta alla Regione Puglia

sono costituiti da *fatture emesse prevalentemente dal Consorzio Agroforestale Biase-Fasanella* in qualità di prestatore d’opera.

Con riferimento alla DdP n. 54750604917, dall’esame di alcuni estratti conto bancari del libretto di risparmio intestato alla MARINO, contenuti all’interno del fascicolo rinvenuto presso l’abitazione del MAZZINI nel corso della perquisizione eseguita il 06.11.2020, è emerso che le operazioni di pagamento delle fatture erano precedute, quasi sempre nella medesima giornata, dal versamento di una somma di denaro di importo pressoché equivalente al corrispettivo del documento fiscale.

Con riferimento ai SAL liquidati alla ditta, non è stato possibile ricostruirne il merito, essendo il fascicolo carente di tutta la documentazione a corredo (contabilità, relazione tecnica, cartografie, contabilità, fatture, liberatorie, estratti conto, bonifici o assegni ecc. nonché tutte le dichiarazioni previste ai fini del pagamento).

Quanto alla DdP n. 64750065498, dall’esame della contabilità del Consorzio è emerso che le suddette fatture sono state emesse nei confronti di altri soggetti e per importi differenti.

1.4 – Per quanto concerne la Misura 227, con determinazione AdG n. 357 del 15.11.2012 la domanda di aiuto n. 94751532444 presentata dalla ditta ha ricevuto un contributo di € 85.578,11, poi erogati per € **77.020,05** a fronte di due DdP: la n. 94751811137 (€ 42.789,05, pagati a titolo di anticipo il 28.12.2012) e la n. 54750516350 (€ 34.231,00, pagati a titolo di acconto su SAL il 15.12.2015).

Anche in questo caso, in ragione della mancata ultimazione dei lavori entro il

G. 37441

termine previsto, è stata concessa una proroga.

Tuttavia, con pec del 26.11.2020 la ditta ha rinunciato al contributo, valutando di non poter adempiere a tutte le operazioni contabili e amministrative del caso.

Con determinazione AdG n. 496 del 2.9.2021 si è quindi stabilito di revocare l'aiuto concesso alla ditta (€ 85.578,11), attivando le procedure per il recupero di € 81.298,95 (ovvero € 47.067,95, pari agli € 42.789,05 corrisposti a titolo di anticipo con maggiorazione del 10% come previsto nella garanzia fideiussoria presentata + € 34.231,00 corrisposti a titolo di acconto).

1.4.1 – Alla DdP n. 54750516350 sono stati allegati come *giustificativi di spesa* alcune fatture (n. 6, 8 e 9 del 2013 e n. 27 del 2015) emesse dalla cooperativa Apulia Verde, riconducibile al FASANELLA; dall'esame della contabilità di detta cooperativa è emerso che le citate fatture sono state emesse nei confronti di altro committente e per importi e date differenti.

1.4.2 – Inoltre, con riferimento alle *fatture emesse da Apulia Verde*, la GdF ha rilevato operazioni fraudolente da un punto di vista contabile, appurando, in particolare, che su un conto corrente intestato alla cooperativa venivano accreditate, a mezzo di assegni circolari, somme di denaro provenienti da conti correnti bancari intestati al Consorzio Biase-Fasanella e, nella medesima data, gli stessi importi venivano riaccreditati sui conti di origine. Le provviste finanziarie del Consorzio sarebbero state utilizzate per garantire la copertura del conto corrente della Apulia Verde (e viceversa) con le somme occorrenti al pagamento formale delle false fatture emesse dalla cooperativa stessa.

1.5 – Circa il *personale assunto dalla cooperativa Apulia Verde e dal Consorzio Biase-Fasanella* per eseguire i lavori forestali richiesti dai vari committenti, dai rispettivi fascicoli aziendali INPS è risultato, da un lato, che

G. 37441

entrambi i soggetti giuridici non disponevano di lavoratori in numero sufficiente a eseguire le prestazioni fatturate ai vari committenti (tra cui la ditta MARINO) e, dall'altro, che si trattava di risorse assunte per attività (servizi di pulizia, ristorazione con somministrazione) estranee al settore della silvicoltura e i cui rapporti peraltro, a seguito di verifica ispettiva dell'INPS, sono stati disconosciuti ai fini contributivi e previdenziali.

1.6 – All'esito delle indagini della GdF, con determinazione dirigenziale n. 193 del 4.3.2022 e successivo provvedimento n. 285 del 22.4.2022 la Regione Puglia ha disposto la costituzione e la nomina di una Commissione preposta alla revisione dell'istruttoria eseguita e di tutta la documentazione amministrativo-contabile, al fine di verificare la regolarità della spesa sostenuta a valere sul PSR Puglia 2007-2013 e 2014-2020.

In data 11.11.2022 detta Commissione ha esaminato la domanda di sostegno presentata dalla ditta MARINO in relazione alla Misura 226, dichiarando l'impossibilità di:

- procedere ai *controlli di ricevibilità*, in quanto non in possesso di tale documentazione (domanda di aiuto, plico, cartografia, elaborati grafici, etc.);
- attendere alla successiva verifica della sussistenza dei *requisiti di ammissibilità* del richiedente, della correttezza della documentazione prodotta e della corretta attribuzione del punteggio dichiarato;
- verificare nel merito l'*istruttoria svolta sulle domande di pagamento* presentate dalla ditta, risultando assente la documentazione prevista dalla determinazione AdG n. 429 del 28.10.2013 (Manuale delle Procedure dei Controlli e delle Attività Istruttorie) a corredo delle domande di pagamento (documenti giustificativi della spesa, liberatorie, estratti conto, dichiarazioni

G. 37441

etc.).

In data 2.11.2022 la Commissione ha esaminato la domanda di sostegno presentata dalla ditta MARINO in relazione alla Misura 227, non rilevando – all’esito dei *controlli di ricevibilità e ammissibilità* – sostanziali criticità in merito all’istruttoria eseguita a suo tempo ma dichiarando l’impossibilità di verificare l’istruttoria svolta sulla domanda di pagamento dell’acconto, essendo assente la documentazione prevista dal bando e dalla determinazione AdG n. 190 del 30.5.2014 (Manuale delle Procedure dei Controlli e delle Attività Istruttorie) a corredo delle domande di pagamento di acconto (documenti giustificativi della spesa, foto, estratti conto, dichiarazioni, etc.).

1.7 – In definitiva, per la Procura le condotte illecite dolosamente poste in essere dai funzionari regionali e dalla ditta MARINO avrebbero provocato un danno erariale, consentendo l’indebita percezione di contributi pubblici nell’ambito del PSR Puglia, misure 226 e 227, con la presentazione di domande di pagamenti corredate da documentazione fiscale giustificativa non veritiera; questi elementi si coniugherebbero con la sussistenza di un accordo corruttivo tra la ditta e i funzionari della Regione Puglia preposti all’istruttoria e ai controlli.

In particolare, le DdP n. 54750604917, n. 64750065498 (Misura 226) e n. 54750516350 (Misura 227) presentate dalla ditta MARINO alla Regione Puglia afferirebbero a prestazioni non effettivamente rese dal formale esecutore dei lavori (Consorzio Agroforestale Biase-Fasanella per la Misura 226, cooperativa Apulia Verde per la Misura 227) e sarebbero state corredate da giustificativi di spesa non veritieri pagati attraverso operazioni di giroconto. Sulla base di quanto comunicato da AGEA, al 4.4.2023 il danno erariale –

G. 37441

tenuto conto del recupero parziale delle somme erogate – sarebbe quantificabile in € **141.775,65**, di cui € 34.231,00 relativi alla Misura 227 ed € 107.544,65 alla Misura 226 (interessi inclusi); di esso dovrebbero rispondere solidalmente:

- VACCA, MAZZINI e MARINO per la parte inerente alla Misura 227, atteso che:

- VACCA, in qualità di Responsabile della Misura, sarebbe stato in grado di condizionare la gestione delle pratiche di interesse, mediante azioni e/o omissioni compiute unitamente al MAZZINI e, nel caso in esame, avrebbe accettato un fascicolo carente di tutta la documentazione a corredo per la liquidazione della domanda di acconto (contabilità, relazione tecnica, cartografie, contabilità, fatture, dichiarazioni liberatorie, estratti conto, bonifici o assegni ecc. nonché tutte le dichiarazioni previste ai fini del pagamento);
- MAZZINI, funzionario istruttore della Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali di Foggia, che sarebbe stato il *dominus* del sistema illecito ipotizzato. Nel caso di specie, il rinvenimento della documentazione afferente al fascicolo MARINO nella sua abitazione si giustificerebbe non con ragioni di ufficio ma con l'interesse personale che egli aveva rispetto alla pratica, come emerso dalle intercettazioni di colloqui con FASANELLA. Il MAZZINI, quindi, sebbene consapevole della mancanza di documentazione attestante l'effettività degli stati di avanzamento dei lavori, avrebbe con l'apporto del VACCA disposto la liquidazione delle domande di pagamento presentate;

G. 37441

- MARINO non avrebbe potuto non sapere che gli interventi non erano effettuati dal Consorzio Biase-Fasanella, le cui fatture ha presentato alla Regione quali giustificativi di spesa e per il cui pagamento ha ricevuto in giroconto una provvista sul proprio libretto bancario. Anche se il soggetto delegato ad operare sul libretto bancario era un altro, la delega avrebbe comportato l'assunzione di responsabilità rispetto alle attività (o alle operazioni) del delegato. In base alle regole dell'avviso pubblico, in sede di presentazione della domanda di pagamento il richiedente era tenuto a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva *ex art. 76 del dPR 28.12.2000, n. 445* attestante, tra l'altro, che le opere, forniture e servizi fossero stati effettuati entro il termine prescritto e fossero conformi a quanto ammissibile e che il pagamento richiesto fosse supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti; la MARINO avrebbe violato tale obbligo, producendo falsa documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute, con ciò inducendo in errore AGEA che ha erogato i finanziamenti;

- MAZZINI e MARINO per la parte inerente alla Misura 226, non essendo evidente un coinvolgimento del VACCA.

2. – Con memoria depositata il 15.1.2024 si è costituito il MAZZINI, contestando la domanda della Procura e chiedendo di:

- sospendere il procedimento in attesa della definizione di quello penale, fondato sugli stessi fatti, pendente presso il Tribunale di Bari;
- nel merito, rigettare la domanda perché infondata e non provata; con vittoria di spese e compensi legali, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

G. 37441

In particolare, la pretesa dell'attore pubblico sarebbe infondata per:

- *manca di elementi probatori*, basandosi sulle risultanze di un procedimento penale in fase iniziale e avendo le misure cautelari, che in quel procedimento hanno attinto il convenuto, carattere provvisorio e in quanto tale inidoneo a dimostrare alcuna sua responsabilità;

- *insufficiente motivazione circa i fatti controversi/erronea motivazione del fatto*. Il suo incarico sarebbe stato afferente ai controlli amministrativi ex art. 48 del Reg. Ue n. 809/2014 che interessano le domande di pagamento (anticipazione, acconto e saldo) e gli unici controlli non effettuati sarebbero stati quelli a cui lo stesso non poteva provvedere perché non di sua competenza (non avrebbe mai avuto accesso al SIAN, come invece presunto dalla Procura).

L'asserita condotta corruttiva non potrebbe presumersi dalle relazioni intrattenute con il VACCA, atteso che entrambi lavoravano nello stesso ufficio e quest'ultimo era incaricato di seguire l'istruttoria delle domande di sostegno e/o pagamento e di predisporre i documenti che poi arrivavano a lui già completi, dovendo egli occuparsi della fase finale del procedimento.

Pure infondato sarebbe il preteso asservimento di imprenditori agricoli e tecnici, avendo egli accettato – nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62 del 16.4.2013) – solo prodotti alimentari di modico valore, nonché alcuni passaggi in macchina perché sfornito di autovettura, suscettibili di rientrare «*nell'ambito delle normali relazioni di cortesia*» (art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013).

Infine, infondata sarebbe anche la ricostruzione della Procura circa il *suo coinvolgimento con la ditta MARINO*.

Egli non avrebbe mai istruito al fine dell'ammissibilità e dell'anticipazione e

G. 37441

pertanto non sarebbe responsabile delle domande di anticipazione afferenti alla Misure 226 (n. 9475108113) e 227 (n. 9475181137). Avrebbe, invece, istruito con esito positivo le domande di SAL: in particolare, per la Misura 226 la domanda n. 54750604917 (€ 71.544,02) e per la Misura 227 la domanda n. 54750516350 (€ 34.231,00), domande poi chiuse sul portale SIAN (a cui egli non aveva accesso) da colleghi degli uffici di Bari.

Inoltre, tenuto conto del periodo pandemico e dello svolgimento della prestazione lavorative in modalità “agile”, la documentazione afferente al fascicolo MARINO si sarebbe trovata nella sua abitazione non per interesse personale ma perché era referente del PSR 2007/2013 per i progetti in transizione che si dovevano chiudere.

Alla luce di ciò, apparirebbe manifestamente illogica l’automatica attribuzione a suo carico di un rapporto corruttivo, perché basata su un’erronea ricostruzione dei fatti proposti dall’accusa che avrebbe tenuto conto soltanto di elementi di un processo penale ancora in corso nonché di intercettazioni inutilizzabili in sede contabile-amministrativa.

3. – Con memoria depositata il 18.1.2024 si è costituita la MARINO, chiedendo di: *i)* in via preliminare, sospendere il procedimento in attesa della definizione di quello penale; *ii)* in via principale e nel merito, rigettare ogni addebito.

In disparte la mancata dimostrazione del dolo, nessuna delle condotte contestate potrebbe ritenersi eziologicamente connessa con il danno erariale e il Requirente non avrebbe indicato alcuna specifica ragione di contestazione.

Ancora, nella prospettiva dell’esclusione di qualsiasi responsabilità deporrebbe, oltre alla rinuncia ai benefici concessi, la circostanza che AGEA

G. 37441

avrebbe già ricevuto il ristoro delle somme erogate mediante l'escussione delle polizze che assistevano la concessione delle misure; ciò la esporrebbe alle domande di rivalsa delle compagnie fideiubenti, titolate a rivalersi nei suoi confronti per gli esborsi anticipati, in misura speculare all'entità delle erogazioni; per la parte residua delle somme anticipate AGEA avrebbe attivato la fase di recupero per compensazione, con emissione nei suoi confronti di un'ingiunzione fiscale. In definitiva, alcun danno erariale potrebbe essere a lei riconducibile, essendo in corso nei suoi confronti tutte le azioni di recupero delle erogazioni percepite.

4. – Con memoria depositata il 18.1.2024 si è costituito il sig. VACCA, chiedendo: *i)* in via principale, la sospensione del giudizio a fronte dell'asserita necessità del previo accertamento nella sede penale degli addebiti formulati nei suoi confronti; *ii)* nel merito, il rigetto della domanda perché infondata.

5. – All'esito dell'udienza del 7.2.2024, con ordinanza n. 10 depositata il 9.2.2024 il Collegio – ritenuto necessario acquisire gli esiti dell'udienza GUP relativa al procedimento penale n. 3367/2020 presso il Tribunale di Bari nonché del giudizio amministrativo incardinato dinanzi al TAR Puglia a seguito dell'impugnazione dei provvedimenti di revoca dei finanziamenti – ha disposto il rinvio della trattazione della causa all'udienza del 25.9.2024, onerando la parte più diligente a depositare la documentazione richiesta ed eventuali memorie nel termine di giorni 10 antecedenti.

6. – Il 2.9.2024 la Procura regionale ha depositato:

- la nota del 30.5.2024 con cui il Tribunale di Bari - Sezione GIP ha: *i)* allegato due sentenze di incompetenza per territorio nei confronti di diversi soggetti nonché un'ordinanza di rigetto della questione di incompetenza per

G. 37441

territorio emesse nell'udienza del 27.5.2024; ii) riferito della calendarizzazione della discussione delle udienze preliminari e delle udienze decisorie per il mese di settembre 2024;

- la nota del TAR Puglia del 3.7.2024, illustrativa degli esiti dei ricorsi (proposti da convenuti in altri giudizi) avverso le determinazioni regionali di revoca dei finanziamenti concessi a seguito delle indagini penali.

7. – All'esito dell'udienza del 25.9.2024 con ordinanza n. 56 depositata il 26.9.2024 il Collegio ha onerato la Procura di produrre, entro il 30.11.2024, documentazione atta a quantificare con esattezza il credito vantato da AGEA, fissando l'udienza del 29.1.2025 per il prosieguo della trattazione della causa.

8. – Il 7.11.2024 la Procura ha depositato la nota AGEA del 28.10.2024 con i relativi allegati, che – alla luce dell'escussione delle garanzie prestate – ha quantificato il debito complessivo a quella data in € 149.526,50, di cui € 125.626,64 per sorte capitale e € 23.899,86 per interessi.

9. – Con memorie depositate il 14.1.2025 e il 17.1.2025 il MAZZINI e la MARINO hanno insistito nelle argomentazioni spese in sede di costituzione.

10. – All'odierna udienza le parti hanno ribadito le conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, insistendo in via preliminare con la richiesta di sospensione del giudizio, a cui la Procura si è opposta; l'avv. Barroso ha inoltre depositato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari emesso nei confronti di MAZZINI ai sensi degli artt. 418 e 419 c.p.p.

11. – La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. – Il presente giudizio verte sull'ipotesi di danno erariale subito da AGEA

G. 37441

(organismo pagatore che gestisce e controlla le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di Garanzia - FEAGA e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR) per effetto delle condotte illecite tenute da due funzionari della Regione Puglia incardinati presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale - Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali di Foggia (VACCA e MAZZINI) e da un soggetto privato (MARINO) in relazione all'erogazione di fondi pubblici a valere sul PSR Puglia (strumento di finanziamento, programmazione e attuazione del FEASR) ciclo 2007-2013 (Misure 226 e 227).

L'ipotesi requirente prende ampiamente le mosse dall'indagine penale condotta in relazione alle vicende per cui è causa, che ipotizzano un accordo corruttivo (oltre ai reati di falso ideologico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) fra i due citati funzionari e una pluralità di soggetti privati finalizzato all'utile collocazione in graduatoria di questi ultimi (pur in mancanza dei requisiti previsti dai bandi per la concessione degli aiuti di che trattasi) e/o alla liquidazione di indebiti pagamenti di acconti e saldi lavori a fronte di giustificativi di spesa non veritieri.

2. – Preliminarmente il Collegio deve esaminare l'istanza di sospensione del giudizio formulata dalle difese di tutti i convenuti.

L'istanza non è suscettibile di accoglimento.

L'art. 106 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice della giustizia contabile, c.g.c.) disciplina la sospensione del giudizio innanzi alla Corte dei conti per responsabilità amministrativa, stabilendo che *«Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente*

G. 37441

davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato» (comma 1).

La disposizione è in linea con quella che, nel codice di rito civile, disciplina la *suspensione necessaria* (art. 295 c.p.c.: «Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa»).

Con riferimento all'autonomia del giudizio amministrativo-contabile da quello penale è stato affermato che «La norma del codice di rito contabile ha, pertanto, sì previsto l'incidente di sospensione del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, ma lo ha ammesso per i casi in cui un altro giudice debba previamente accertare, con efficacia di giudicato, fatti logicamente pregiudiziali per la definizione del processo (ex multis: Corte conti, Sezione Seconda Centrale di appello 12 agosto 2020, n. 187; idem, 28 febbraio 2022, n. 56) e senza, dunque, porre in discussione il generale principio di autonomia e di separatezza che connota il giudizio di responsabilità erariale rispetto a quello incardinato presso altri plessi giurisdizionali, principio, peraltro, ribadito dalla recente giurisprudenza delle Sezioni riunite alla luce dell'unicità del bene della vita rappresentato dall'integrità patrimoniale pubblica (Sez. riun., ord. n. 2/2018, idem, ord. n. 11/2018)» (Corte dei conti, Sez. II giur. centr. app., sent. n. 160 del 20.4.2022).

Così interpretando la portata dell'art. 106 c.g.c., il Collegio osserva come nel caso di specie i convenuti, nel porre la pregiudiziale penale, non abbiano prospettato alcun elemento idoneo a svolgere efficacia di antecedente logico-

G. 37441

giuridico rispetto al *thema decidendum* oggetto del giudizio erariale, non potendo considerarsi tale, per quanto sin qui detto, la circostanza che sulle stesse condotte fosse (sia) *in itinere* il pronunciamento penale.

In altri termini, ai fini della presente decisione non spiega alcuna influenza l'esito dell'azione penale promossa nei confronti (tra gli altri) degli odierni convenuti, poiché i comportamenti contestati, così come prospettati nell'atto di citazione e in ambito penale, operano su piani diversi.

In particolare, in questa sede, l'ipotesi corruttiva formulata in sede penale a carico dei convenuti viene in rilievo come mera componente di un più ampio contesto asseritamente produttivo di danno erariale; sicché la configurabilità o meno di quest'ultimo appare scrutinabile da questo giudice, non ricorrendo quell'ipotesi di pregiudizialità necessaria che sola legittima la sospensione *ex art. 106 c.g.c.*

3. – Nel merito l'iniziativa della Procura è parzialmente fondata.

4. – Il reg. (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.9.2005 ha disciplinato il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

In linea con l'art. 15 del reg. (Ce) n. 1698/2005, il PSR Puglia 2007-2013, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 148 del 12.2.2008 e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2008) 737 del 18.2.2008, ha inteso attuare la strategia locale di sviluppo rurale attraverso misure raggruppate secondo gli assi definiti nel titolo IV del regolamento europeo del 2005 e per la cui realizzazione si ricorre al sostegno del FEASR.

4.1 – Con il reg. Ue n. 65/2011 della Commissione del 27.1.2011 sono state stabilite modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le

G. 37441

misure di sostegno dello sviluppo rurale.

In tale sede è stato tra l'altro previsto che tutte le domande di aiuto e di pagamento – per tali intendendosi, rispettivamente, la domanda di sostegno o partecipazione a un regime ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 e la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali (art. 2) – nonché le altre dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti *«sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità»* (art. 11, comma 1; per quanto concerne il ciclo 2014-2020, cfr. l'art. 48 del Reg. Ue n. 809/2014).

In linea con il reg. Ue n. 65/2011, con determinazioni AdG n. 429 del 28.10.2013 e n. 190 del 30.5.2014 sono stati approvati i *manuali delle procedure dei controlli e delle attività istruttorie* relativi, rispettivamente, alla Misura 226 e alla Misura 227.

Entrambe le determinazioni elencano i soggetti coinvolti e le attività delegate relativamente alle domande di aiuto/pagamento, distinguendo le seguenti fasi:

- *predisposizione della misura*, articolata in 1) redazione del bando e 2) definizione procedure di ricezione, registrazione e trattamento delle domande di aiuto/pagamento;
- *ricezione delle domande di aiuto/pagamento*, articolata in 1) gestione delle date apertura e chiusura dei bandi, 2) fissazione della data ultima di presentazione delle domande e 3) ricezione delle domande;
- *controllo amministrativo e istruttoria delle domande di aiuto*, articolata

G. 37441

in: 1) presa in carico; 2) verifica della ricevibilità; 3) verifica degli impegni e dei criteri di ammissibilità, istruttoria tecnico-amministrativa delle domande e individuazione delle domande ammissibili e non ammissibili; 4) approvazione delle graduatorie delle domande di aiuto ammesse e non ammesse; 5) comunicazione ai richiedenti dell'ammissibilità o meno; 5) riesame delle domande di aiuto non ammesse;

- *controllo amministrativo e istruttoria delle domande di pagamento*, articolata in: 1) risoluzione anomalie; 2) verifica impegni e criteri di ammissibilità definiti nella normativa euro-unitaria, nel PSR e nei bandi; 3) valutazione ricorsi; 4) liquidazione degli aiuti (rimessa al Responsabile di Misura e agli Uffici regionali);

- *controlli in loco*, contemplanti: 1) comunicazione all'Organismo pagatore di criteri aggiuntivi e specifici rispetto ai bandi per l'estrazione del campione; 2) estrazione aziende campione; 3) esecuzione dei controlli e acquisizione esiti;

- *monitoraggio (trimestrale) e rendicontazione (annuale)*, da trasmettere al Responsabile di Asse e all'AdG.

4.2 – Con le determinazioni n. 429/2013 e 190/2014 sono stati disciplinati in termini identici l'*erogazione degli aiuti* (§ 6.2 per la Misura 226, § 7.2 per la Misura 227) e l'*istruttoria delle domande di pagamento* (§ 6.3 per la Misura 226, § 7.3 per la Misura 227).

4.3 – Quanto all'*erogazione degli aiuti*, è stato previsto che la stessa potesse avvenire per fasi e che potessero essere conseguentemente presentate le seguenti domande: 1) domanda di pagamento di anticipo; 2) domanda di pagamento di acconto su SAL; 3) domanda di pagamento del saldo finale.

G. 37441

Con riferimento alla *domanda di pagamento di acconto su SAL*, è stato puntualizzato che la stessa dovesse essere compilata e rilasciata sul portale SIAN e presentata in copia cartacea corredata della seguente documentazione: relazione sullo stato avanzamento lavori; documenti giustificativi della spesa (fatture registrate, debitamente quietanzate e fiscalmente in regola, corredate di lettere liberatorie delle ditte esecutrici); copia dell'estratto del conto corrente dedicato dal quale si evincono le operazioni effettuate dalla data di accensione fino a quella di ultimazione dei pagamenti del SAL; contabilità del SAL redatta in forma analitica; foto esaustive delle aree interessate dall'intervento di investimento; copia di eventuali titoli abilitativi, ove previsti; dichiarazione del titolare o legale rappresentante dell'impresa che ha eseguito i lavori attestante la regolare posizione contributiva degli operai; dichiarazioni della ditta beneficiaria relativamente al piano di sicurezza dei lavoratori (ove previsto), alla mancanza di note di credito delle ditte emittenti fattura, alla conformità dei lavori eseguiti alle indicazioni regionali in materia di interventi in aree protette, al non compimento (nei cinque anni precedenti) di azioni comportanti l'esclusione dalle sovvenzioni FEASR; autocertificazione antimafia ex DPR 3.6.1998, n. 252; dichiarazione di presa visione e accettazione delle modalità di esecuzione degli interventi (ove non già trasmessa).

4.4 – Per quanto concerne poi l'*istruttoria delle domande di pagamento* (incardinata presso le Sezioni provinciali del Servizio Foreste), è stato previsto che la stessa, a cura dei funzionari istruttori delegati e sotto il coordinamento del Responsabile di Misura, fosse espletata attraverso controlli amministrativi sul 100% delle domande di pagamento al fine di verificare:

- la completezza della documentazione richiesta;

G. 37441

- la correttezza e la corrispondenza della documentazione richiesta in riferimento alla spesa rendicontata;
- la veridicità della spesa oggetto di domanda;
- la conformità dell'operazione/investimento con quanto stabilito nel provvedimento di concessione;
- il rispetto di impegni e prescrizione specifiche previste dal bando, dal provvedimento di concessione e dagli eventuali titoli abilitativi.

5. – Così sommariamente ricostruito il pertinente quadro normativo, deve ritenersi non adeguatamente provato dalla Procura l'elemento psicologico che avrebbe sorretto la condotta dei convenuti VACCA e MARINO, elemento indefettibile per giungere all'affermazione della loro responsabilità erariale.

5.1 – Quanto al VACCA, la Procura pretende di fondarne la responsabilità, in relazione alla Misura 227 (di cui era Responsabile), sulla circostanza di aver accettato un fascicolo carente di tutta la documentazione a corredo per la liquidazione della domanda di acconto.

In senso contrario, si evidenzia che, ancorché i pagamenti relativi alla Misura 227 relativi alla ditta MARINO presentino non trascurabili profili d'irregolarità, dal complessivo quadro probatorio emergente dal procedimento penale, principalmente dedotto da parte attrice a supporto della domanda, non è possibile trarre il convincimento che il VACCA abbia dolosamente ammesso a pagamento le domanda di pagamento, prive della prescritta documentazione, al solo scopo di favorire la MARINO.

Tant'è vero che, nel caso di specie, diversamente da quanto avvenuto per altre similari vicende che lo hanno visto implicato unitamente al MAZZINI e ad altri imprenditori agricoli, nei confronti del VACCA non è stato formulato

G. 37441

alcun capo d'imputazione per il finanziamento di che trattasi.

Né, in verità, il Procuratore regionale ha fornito ulteriori e validi supporti probatori per corroborare la tesi della sussistenza di un accordo dolosamente intervenuto con gli altri convenuti per consentire un pagamento illegittimo (perché privo dei documenti richiesti a corredo) e del tutto illecito (in quanto fondato su un *pactum sceleris*).

In definitiva, non essendo stato adeguatamente comprovato che il VACCA, in sede di liquidazione dei pagamenti di che trattasi, abbia posto in essere una condotta dolosamente finalizzata a favorire la MARINO, in accordo con costei e il MAZZINI, lo stesso deve essere mandato assolto da ogni responsabilità.

5.2 – Quanto alla MARINO, in rapporto di servizio con AGEA perché chiamata a realizzare le finalità pubblicistiche sottese alla concessione dei finanziamenti per cui è causa, la tesi della Procura in ordine alla sua responsabilità si basa sul principio del «*non poteva non sapere*»; principio che appare incompatibile con una concezione dell'illecito (anche) erariale ancorato a una responsabilità di tipo soggettivo e non meramente oggettivo.

In particolare, secondo il Requirente, la convenuta non avrebbe potuto non sapere che gli interventi commissionati non erano effettuati dal Consorzio Biase-Fasanella, le cui fatture presentava quali giustificativi di spesa e per il cui pagamento riceveva in giroconto sul proprio libretto bancario una provvista; «*Anche se il soggetto delegato ad operare sul libretto bancario era un altro, è di tutta evidenza che una tale delega comporta l'assunzione di responsabilità rispetto alle attività (o alle operazioni) del delegato*».

Senonché, ancora una volta, anche a ipotizzare una violazione dei doveri (di vigilanza) gravanti sul delegante, ciò che non appare sufficientemente

G. 37441

dimostrato è la connotazione dolosa che avrebbe contrassegnato quella violazione.

Parimenti non meritevole di accoglimento è l'argomento secondo cui la MARINO, in sede di presentazione della domanda di pagamento, avrebbe violato l'obbligo assunto con la dichiarazione resa *ex art. 78 del dPR n. 45/2000* (con cui si attestava, tra l'altro, che *i*) le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono conformi a quanto ammissibile e che *ii*) il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti), producendo falsa documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute.

Infatti, non è in alcun modo dimostrato che la MARINO fosse consapevole delle anomalie delle fatture emesse dal Consorzio Biase-Fasanella e dalla cooperativa Apulia Verde incaricati di eseguire i lavori forestali, come pure delle anomalie relative al personale assunto da tali soggetti giuridici.

Anche in relazione a tale profilo il Requirente si è limitato a dare conto delle risultanze delle indagini penali, senza approfondire l'aspetto relativo alla conoscenza e volontà, da parte della convenuta, di approfittare di tali anomalie, attualmente al vaglio del giudice penale; e ciò senza considerare che le domande di pagamento per cui è causa sono state presentate da un soggetto (tecnico N.M. Trombetta) diverso dall'odierna convenuta.

In definitiva, la delega a operare sul libretto bancario, la presentazione delle domande di pagamento da parte di terzi nonché la presenza nel fascicolo sequestrato presso l'abitazione del MAZZINI di numerosi documenti recanti la sottoscrizione, palesemente apocrifa, della beneficiaria del finanziamento MARINO, in uno alla mancata allegazione, da parte della Procura, di elementi

G. 37441

idonei a suffragare un coefficiente psicologico doloso in capo alla beneficiaria del finanziamento convergono nel senso di escludere la responsabilità di quest'ultima.

5.3 – Quanto al MAZZINI, giova premettere che prive di pregio appaiono le difese dei convenuti laddove censurano l'utilizzo nell'odierno giudizio contabile delle intercettazioni disposte in sede penale.

Infatti, *«la giurisprudenza della Suprema Corte sostiene la piena utilizzabilità in sede extrapenale delle intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, purchè legittimamente disposte (non si ravviserebbe pertanto alcuna violazione della disciplina costituzionale ex artt. 2 e 15 della Carta), senza che possano ritenersi applicabili le limitazioni in termini di utilizzabilità previste per il processo penale (art. 270 cpp).*

Di segno sostanzialmente analogo anche la giurisprudenza contabile [...] secondo cui “Proprio per la rimarcata autonomia dei due giudizi non si vede come il tema dell'appello penale sulla inutilizzabilità delle intercettazioni, ovvero sulla loro idoneità probatoria nel processo penale (che è ben altra cosa dalla esistenza della prova), possa essere rilevante per l'eventuale preclusione all'accesso del materiale probatorio nel processo innanzi alla Corte dei conti, che, del resto, il giudice penale non potrebbe disporre”. Più in generale, la giurisprudenza contabile consolidata (Sez. II App. sent. n. 318/2020) sostiene che, in sede di accertamento di responsabilità amministrativo-contabile, il giudice fa ricorso a “qualsivoglia elemento e acquisizione probatoria avente valore indiziario, come per le intercettazioni telefoniche disposte nel corso delle indagini preliminari, che unitamente alle altre emergenze che consentono al Collegio di ritenere comprovati gli addebiti per i quali è giudizio” senza che

G. 37441

possa ritenersi “ampliabile, oltre i confini tracciati dal processo penale, l’ambito di operatività della inutilizzabilità (art. 268, co. 3 c.p.p., in relazione all’art. 191 c.p.p.)”. (Corte conti, sent. n. 318/2020 cit., che richiama Corte conti, Sez. III App., n. 172/2019)”; anzi, si è espressamente affermato che non è applicabile al giudizio di responsabilità amministrativa l’art. 270 c.p.p., in quanto tale previsione “si riferisce, infatti, ai soli procedimenti penali e non certo a quelli extrapenali, come nella specie. E la ragione è evidente, essendo in gioco, nei primi, l’applicazione di pene detentive con conseguente massima garanzia a salvaguardia della libertà personale di cui all’art. 13 della Costituzione” (in tal senso ex plurimis, Corte conti, Sez. I App., sent. n. 492/2017) ”» (Corte dei conti, sez. prima giurisd. centr. app., sent. n. 150 del 24.6.2024).

Tanto premesso, come risulta accertato nel corso delle indagini preliminari e dalla relazione della Commissione regionale di verifica, il MAZZINI ha istruito con esito positivo le domande di pagamento pur difettando agli atti la documentazione che, come sopra visto, avrebbe dovuto corredare le stesse a comprova dell’avvenuto regolare compimento degli interventi previsti e finanziati.

Le fatture emesse dal Consorzio Biase-Fasanella sono risultate false, come ammesso dallo stesso Fasanella Matteo nel corso dell’attività investigativa, non avendo il Consorzio materialmente svolto gli interventi fatturati poi alla MARINO, ed essendosi asseritamente avvalso dell’imprenditore Biscotti (con conseguente falsa certificazione delle prestazioni ivi documentate).

Alcun vero controllo (in loco e/o cartolare/amministrativo, mediante ad esempio la produzione di documentazione fotografica ecc.) sulla “regolarità

G. 37441

degli interventi” è stata in realtà mai effettuata, essendo predominante, in tale contesto, l’accordo truffaldino intercorrente tra il funzionario regionale e gli imprenditori interessati, piuttosto che la reale necessità di verificare la correttezza degli interventi ammessi al finanziamento e la completezza della documentazione tecnico-amministrativa posta a fondamento degli stessi.

Circostanze che rafforzano il convincimento della condotta dolosa del MAZZINI, che ha attestato la regolarità degli interventi producendo un verbale di regolare esecuzione incompleto della documentazione espressamente richiesta dai manuali delle procedure dei controlli e delle attività istruttorie di cui alle citate determinazioni AdG n. 429/2013 (Misura 226) e n. 190/2014 (Misura 227) e, quindi, rendendo mendace la certificazione amministrativa di regolarità ivi attestata che, proprio per la sua valenza di fede pubblica, costituiva il documento principale su cui fondare la conformità alle prescrizione della normativa euro-unitaria e nazionale disciplinante la materia, degli interventi oggetto di finanziamento e la legittimità del conseguente pagamento di risorse pubbliche.

Invero, la vicenda dalla quale è scaturita l’azione di danno all’esame non può non inquadrarsi, ad avviso del Collegio, nel contesto dell’inequivocabile e inammissibile contiguità di rapporti ed intreccio di relazioni tra il Mazzini e il Fasanella (convenuto in diverso giudizio), quale emergente dal corredo probatorio versato in atti dalla Procura, come formatosi nel procedimento penale (intercettazioni, captazioni ambientali, interrogatori, sommarie informazioni testimoniali), e recepito nell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari n. 127/2021 che, come noto, per pacifica giurisprudenza, è autonomamente valutabile da questo giudice secondo il suo libero

G. 37441

convincimento.

Né a diverse conclusioni possono condurre le deduzioni rassegnate dal MAZZINI nelle proprie memorie, la cui tesi difensiva si è incentrata: *i)* sulla completezza delle pratiche a lui inviate e già viste e collazionate dal Vacca e sulla correttezza dei controlli effettuati; *ii)* sul tentativo di sminuire il suo ruolo di funzionario istruttore nello svolgimento dei compiti di controllo a lui attribuiti; *iii)* sull'impossibilità dell'accesso al sistema SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale); *iv)* sulla facoltatività dei controlli in loco, in occasione della redazione del “*Verbale di controllo di per l'accertamento di regolare esecuzione degli interventi*”; *v)* sull'insussistenza di alcun rapporto corruttivo con il Vacca, in quanto intratteneva rapporti esclusivamente lavorativi; *vi)* sulla inconfigurabilità della corruzione in caso di dazione “...*di beni o utilità di modico valore...*”.

Trattasi, invero, di deduzioni per lo più inconferenti o scarsamente significative rispetto alla ricostruzione del complessivo quadro probatorio emerso a suo carico, essendo, in buona sostanza incentrate prevalentemente sul tentativo di dimostrare il suo preteso ruolo di mero esecutore materiale di controlli e di atti istruttori asseritamente già compiutamente effettuati dal Vacca (svilendo, conseguentemente, la funzione di controllo amministrativo delle pratiche di pagamento assegnatagli), trascurando del tutto di considerare per un verso, che l'aver redatto un verbale incompleto di tutta la documentazione espressamente richiesta dalla normativa, implica già *ex se* una grave ed inammissibile violazione dei propri doveri d'ufficio e, per l'altro, che alcuna prova con valenza scriminante è stata fornita con riguardo alle circostanze di fatto riferite nelle memorie difensive.

G. 37441

Va osservato, per contro, che il suo ruolo d'istruttore implicava proprio la verifica e il controllo amministrativo delle domande di pagamento *ex art. 48* del Reg. Ue n. 809/2014 (che interessano le fasi dell'anticipazione, dell'acconto e del saldo) e di tutta la documentazione da allegare a completamento delle stesse.

6. – Il Procuratore regionale ha contestato l'importo di € 141.775,65 (interessi inclusi), di cui € 34.231,00 relativi alla Misura 227 ed € 107.544,65 alla Misura 226, sulla base di quanto comunicato da AGEA.

Ritiene il Collegio, in coerenza con la giurisprudenza di questa Sezione (sent. n. 669/2021), di poter convenire solo in parte con l'impostazione accusatoria.

Come visto nella parte in fatto (§ 8), la nota AGEA del 28.10.2024 ha quantificato il debito complessivo a quella data in € 149.526,50, di cui € 125.626,64 per capitale (€ 91.395,65 per Misura 226 ed € 34.230,99 per Misura 227) ed € 23.899,86 per interessi.

Invero, l'ordinamento europeo introduce di regola, a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, disposizioni – talvolta doppiate da quelle di diritto interno – che prevedono determinate sanzioni e l'applicazione di interessi, talvolta superiori a quelli legali (nel caso di specie, trattasi invece di interessi legali, come si rileva dalle note di AGEA depositate in atti), per contrastare le pratiche e/o le condotte elusive volte ad ottenere la concessione di contributi economici in assenza dei requisiti richiesti dalle normative di riferimento.

Ma tali interessi e sanzioni, rispondendo alla regola della responsabilità da inadempimento dell'obbligazione contrattuale, possono essere applicate esclusivamente dall'ente concedente il finanziamento e non possono, invece,

G. 37441

concorrere a determinare l'entità del danno dedotto con l'azione di responsabilità amministrativa, come noto soggetta a regole sue proprie tra cui quella secondo cui la pretesa azionata dal Procuratore regionale ha a oggetto un debito di valore e non un debito strettamente nascente dal titolo fondante l'erogazione del contributo illegittimamente erogato.

E ciò, tanto più quando, come nel caso di specie, l'azione sia esercitata congiuntamente anche nei confronti dei funzionari pubblici che abbiano concorso, con proprie condotte illecite, all'indebita percezione del finanziamento.

Ne consegue che avanti a questa Corte può essere chiesto in restituzione a titolo risarcitorio solo l'importo corrispondente a quello del contributo indebitamente concesso e percepito, maggiorato di rivalutazione monetaria calcolata a decorrere dalla data del pagamento fino alla pubblicazione della decisione, oltre interessi legali da quest'ultima e sino al soddisfo.

7. – In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra considerato:

- il convenuto MAZZINI deve essere condannato al pagamento di € 125.626,64 (€ 91.395,65 per Misura 226 + € 34.230,99 per Misura 227);

- i convenuti VACCA e MARINO devono essere assolti per mancanza di prova in ordine al coefficiente psicologico che avrebbe assistito la loro condotta mentre deve essere condannato il convenuto MAZZINI. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., il proscioglimento dei convenuti comporta la liquidazione dei compensi professionali per la difesa nel presente giudizio a carico dell'amministrazione di appartenenza, da individuare per il VACCA nella Regione Puglia e per la MARINO in AGEA, in virtù del rapporto di servizio instauratosi con quest'ultima a seguito dell'erogazione dei contributi

G. 37441

in esame e della conseguente partecipazione alla realizzazione delle finalità perseguite dal programma pubblico.

Per l'ammontare della liquidazione indicata in dispositivo si è tenuto conto dei parametri dettati dal d.m. 10.3.2014, n. 55 (come modificato da ultimo dal d.m. 13.8.2022, n. 147) e delle percentuali di riduzione ivi previste in rapporto all'effettiva attività defensionale svolta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del convenuto MAZZINI, con nota della Segreteria in calce.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al **n. 37441** del registro di Segreteria:

a) condanna **Lorenzo MAZZINI** al pagamento in favore di AGEA della somma di **€ 125.626,64** (**€ 91.395,65 + € 34.230,99**), oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e sino alla data della presente sentenza e interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e sino al soddisfo;

b) assolve **Giuseppe VACCA e Grazia MARINO**;

c) liquida l'ammontare dei compensi per la difesa dei convenuti VACCA e MARINO nella misura di € 3.800,00 ciascuno, oltre spese in misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da porre a carico della Regione Puglia, per quanto concerne VACCA, di AGEA, per quanto riguarda la sig.ra MARINO;

d) condanna il convenuto MAZZINI al pagamento delle spese di giudizio, quali liquidate dalla Segreteria con nota in calce.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

G. 37441

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 29.1.2025 e del 2.4.2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Giovanni Natali)

(Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria 29/5/2025

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 464,00.

Il Funzionario

Francesco Gisotti